

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2659-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012

Presentato il 9 ottobre 2014

*(Relatore: **QUARTAPELLE PROCOPIO**)*

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 25 febbraio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2659. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2659 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2659 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 »;

rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne;

evidenziato che le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 del citato Accordo, che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione;

richiamato l'articolo 4 che impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando — in coerenza con i principi fissati dalla legge n. 185 del 1990 — che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente;

rilevato che, con riferimento allo scambio di informazioni classificate, l'articolo 9 subordina tale possibilità alla stipula di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni e che il successivo articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono;

ritenuto che sarebbe opportuno un maggior ruolo della Commissione difesa in relazione alla ratifica di Accordi che riguardano la cooperazione militare;

segnalata, infine, l'esigenza di ratificare l'Accordo in considerazione del ruolo centrale svolto dal Kazakhstan nel quadro complessivo dello scenario asiatico, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2659 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa;

rilevata la necessità:

di aggiornare la copertura finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 3, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2014 e dell'approvazione dei nuovi fondi speciali relativi al triennio 2015-2017 ai sensi della legge n. 190 del 2014, posticipando la decorrenza degli oneri relativi alle spese di missione al 2015 e modificando il riferimento ai Fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai Fondi speciali 2015-2017;

di modificare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, facendo riferimento non in generale alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, ma a quelle di parte corrente, e di eliminare il riferimento all'anno 2014 contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 data la natura permanente degli oneri prevista dal comma 1 del medesimo articolo 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente e sopprimere le parole: per l'anno 2014.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per l'anno in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 »;

preso atto che i principali campi della cooperazione bilaterale sono rappresentati dalla politica di difesa, dalla formazione in campo militare, nonché dall'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare;

evidenziato che l'atto in questione, oltre a poter produrre positivi effetti in taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, può ottenere un significativo risultato nell'opera di stabilizzazione di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, anche in chiave di contrasto del terrorismo internazionale di matrice islamista;

rilevato che l'Italia è uno dei principali *partner* economico-commerciali del Kazakhstan, essendo il secondo Paese di destinazione delle esportazioni kazake (in gran parte petrolio) ed anche il secondo Paese esportatore in assoluto nell'ambito dell'Unione europea, dopo la Germania,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'eco-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno **2015**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2015-2017**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2015**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri **e della cooperazione internazionale.**

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa **per l'anno 2014**. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

nomia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie **di parte corrente** destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, **per l'anno in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo**, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

€ 1,00



17PDL0029850